



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO  
SELINUNTE**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

Codice Fiscale 81001210814

Partita I.V.A. 0029648081

**VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
"Servizi a Rete e Servizi Ambientali"**

Responsabile: Dott. Vincenzo Caime

Tel.: 0924-909632

Email: [vcaime@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it)

PEC : [vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it)

Segretario Generale

Dott.ssa Cinzia Gambino

SEDE

[ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it)

Oggetto: Pubblicazione Convenzioni e Protocolli d'Intesa.

In riferimento alla nota prot. n.36793 del 19/09/2022, relativo ai fini di ottemperare quanto previsto dall'art.23 del D.lgs 33/2013, si trasmette la seguente convenzione:

1) Sicilacque S.p.a.

Il Responsabile della VI Direzione


Dott. Vincenzo Caime



# Siciliacque

IV° Servizio - ... Comune  
Di assig... al dip... di ...

*Filab*  
*[Signature]*



SICILIACQUE SPA  
Protocollo Uscita  
UFFICIO LEGALE R:  
N Prot. 0001363/17  
Del 13/02/2017



Spett. Comune di Castelvetroano

c.a. dr. Felice Errante

Piazza Umberto I


91022 Castelvetroano

III SETTORE - UFFICIO TECNICO

Oggetto : Trasmissione Convenzione per il servizio di fornitura idrica.

Con la presente si trasmette copia della *Convenzione per il servizio di fornitura idrica* per il Comune di Castelvetroano controfirmata dal nostro Amministratore delegato in data odierna.

Distinti Saluti.



~~SICILIACQUE S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Amministratore  
Dot. Giuseppe Alessio~~



COMUNE DI CASTELVETROANO  
Protocollo Interno N. 39998/2022 del 11-10-2022  
Doc. Principale - Copia Documento

## CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA

TRA

SICILIACQUE S.p.A., C.F. e P.IVA 05216080829, con sede in Palermo, via G. Di Marzo n. 35, rappresentata dall'ing. Stefano Albani, in qualità di Amministratore Delegato giusti poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.136 del 16 ottobre 2015;

E

COMUNE DI CASTELVETRANO C.F. 81001210814 e  
P.IVA 00296480814 con sede in Castelvetro, ~~VIA~~ P.ZA UMBERIO I°,  
rappresentato da AVV. FELICE ERRANTE S. n.q. SINDACO

di seguito congiuntamente le "Parti"

### PREMESSO CHE

(I) Ad esito dell'aggiudicazione della gara indetta congiuntamente dall'Ente Acquedotti Siciliani (di seguito, l'"EAS") e dalla Regione Siciliana (di seguito, la "Regione") per l'individuazione del socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale sociale di Siciliacque S.p.A. (di seguito, "Siciliacque"), cui affidare la gestione della opere idriche regionali di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione, e della successiva trattativa migliorativa, prevista dall'art. 10 n. 2 del Regolamento di gara, in data 20 aprile 2004 è stata sottoscritta tra la Regione Siciliana e l'Ente Acquedotti Siciliani da una parte e Siciliacque e il socio privato dall'altra, la "Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile" (di seguito, la "Convenzione");

(II) Al fine di consentire il reperimento delle risorse economiche per gli investimenti previsti nel Piano Industriale, Siciliacque ha strutturato con un pool di Banche finanziatrici una operazione di Project Finance su base *non recourse*. All'uopo e nel rispetto delle previsioni contrattuali tra Regione, EAS e Siciliacque, è stato redatto un Atto Integrativo alla Convenzione (di seguito "Atto Integrativo") che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;



(III) La Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2004, ha disposto la messa in liquidazione di EAS con effetto dal 1 settembre 2004;

(IV) Ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione, Siciliacque è subentrata all'EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso con gli attuali gestori delle reti comunali e/o locali, servizi di cui l'EAS era incaricato ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 24;

(V) In data 1 luglio 2004 con la sottoscrizione dell'Accordo Applicativo per la consegna degli impianti" (di seguito "Accordo Applicativo") la Regione, EAS e Siciliacque hanno disciplinato le modalità ed i tempi necessari a tradurre efficacemente, in concreti atti operativi, le modalità di consegna e di immissione in possesso degli impianti, nonché la presa in gestione delle attività affidate a Siciliacque, tenuto conto della pluralità e dell'articolazione territoriale di detti impianti.

(VI) A far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Applicativo, Siciliacque è, ai sensi della Convenzione, esclusivo titolare della gestione degli schemi acquedottistici di cui all'art. 2 della Convenzione stessa, nonché del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile. Siciliacque è, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla percezione del corrispettivo di cui all'art. 4 della presente convenzione di fornitura.

(VII) Siciliacque, pertanto, ha effettuato - come ad oggi effettua - il servizio di fornitura idrica all'ingrosso a favore del Comune di Castelvestrano a far data dal 01 luglio 2004 ed il Comune ha provveduto a corrispondere in parte il corrispettivo per il servizio effettuato;


(VIII) Il D.L. 201/11, articolo 21, commi 13 e 19, convertito nella legge n. 214/11, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito, AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ed, in particolare, l'approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti;

(IX) Il Comune di Castelvestrano (di seguito, Comune) dà atto di conoscere il testo della Convenzione e dell'Atto Integrativo;

(X) Il Comune dà atto di conoscere e di accettare la Carta del Servizio Idrico di Siciliacque approvata in data 27.01.2016, per quanto di propria competenza e per le disposizioni non derogate dalla presente convenzione.

(XI) È intenzione delle Parti sottoscrivere il contratto di fornitura idrica all'ingrosso al fine di formalizzare i rapporti intercorrenti fra le stesse in merito alla fornitura idrica all'ingrosso;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**



## **Articolo 1 – Premesse ed allegati**

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Articolo 2 - Oggetto della Convenzione**

2.1 Ai sensi della presente convenzione, Siciliacque si obbliga al servizio di fornitura di acqua potabile all'ingrosso, della quale la stessa Società è esclusivo titolare per il Comune.

2.2 Il Comune si obbliga a prelevare un quantitativo minimo annuo di acqua potabile pari a 900.000 metricubi, determinati sulla base delle misurazioni effettuate nel corso dell'anno 2015.

2.3 Le parti prendono atto che alla data di stipula della presente convenzione i punti di consegna sono quelli descritti in allegato A.

2.4 Siciliacque ai sensi della Convenzione è esclusivo titolare del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso, e pertanto il Comune non potrà approvvigionarsi di acqua ad uso idropotabile da altri soggetti, salvo il diritto di approvvigionarsi da terzi fornitori in caso di forza maggiore che abbia colpito Siciliacque causando la mancata/non tempestiva consegna dell'acqua al Comune stesso.

## **Articolo 3 - Modalità di erogazione**

3.1 Siciliacque cura l'esercizio degli schemi acquedottistici, alla stessa affidati in base alla gara di cui in premessa, per garantire la buona funzionalità degli impianti stessi. Nel caso in cui, per lavori di riparazione e manutenzione ordinaria (previa adeguata informazione), o straordinaria dell'acquedotto, o per cause di forza maggiore, fosse necessario interrompere la somministrazione dell'acqua, Siciliacque non dovrà corrispondere al Comune indennizzi di sorta, qualunque sia la durata della sospensione.

3.2 Siciliacque comunicherà le sospensioni o le riduzioni sensibili dell'erogazione almeno 24 ore prima dell'inizio ad eccezione delle interruzioni dovute a calamità naturali o ad eventi imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà. Qualora, per caso fortuito o di forza maggiore, la portata delle fonti di approvvigionamento dovesse diminuire, il Comune dovrà sopportare le eventuali riduzioni del quantitativo assegnato in ragione proporzionale alla carenza e compatibilmente con le caratteristiche del sistema di adduzione.

3.3 In merito alla qualità dell'acqua fornita trova comunque attuazione l'articolo 9, commi 6 e 6 bis, della Convenzione.

## **Articolo 4 - Tariffa e Revisione della stessa**

4.1 Il Comune corrisponderà il prezzo in base al quantitativo di acqua effettivamente ricevuto.

4.2 Il Comune si impegna a corrispondere a Siciliacque la tariffa determinata e approvata secondo i criteri e le modalità dettate, in base alla normativa tempo per tempo vigente, dalle competenti autorità in materia (AEEGSI ovvero altro soggetto e/o autorità a ciò competente *ex legge*).

4.3 In particolare, la tariffa applicata da Siciliacque per l'anno 2016 è pari ad Euro 0.6960, oltre IVA, a metro cubo. Il Comune, fino alla determinazione della nuova tariffa secondo le regole e modalità dettate dalle competenti autorità in materia, si impegna a corrispondere la medesima tariffa. Rimangono salvi eventuali conguagli e/o variazioni (in aumento ovvero in diminuzione) che saranno stabiliti e deliberati dall'AEEGSI ovvero dall'autorità a ciò competente e che le Parti, sin d'ora, si impegnano a recepire automaticamente.

#### **Articolo 5 - Contatori**

5.1 Siciliacque verificherà, nei punti di consegna attuali, i contatori presenti, individuando le eventuali criticità e procedendo alle sostituzioni e/o integrazioni secondo quanto descritto di seguito.

5.2 Nel caso di punti di lettura non dotati di sistema di totalizzazione o di installazioni non completamente a norma, Siciliacque provvederà alla sostituzione/miglioramento/modifica, addebitando al Comune il 50% degli oneri sostenuti su base documentale.

5.3 Per nuovi punti di consegna richiesti dal Comune e concessi da Siciliacque, il richiedente si farà carico del totale dei costi dovuti a condotte, valvole di intercettazione o regolazione, opere civili e quant'altro necessario per la realizzazione del punto di presa e/o misura. Siciliacque fornirà il contatore di diametro adeguato, lo schema di installazione e le modalità di allacciamento.


5.4 Eventuali sostituzioni o altri interventi migliorativi richiesti dal Comune saranno a suo esclusivo carico secondo modalità e termini da convenire all'occorrenza.

5.5 In caso di guasto Siciliacque provvederà alla sostituzione del contatore difettoso, in contraddittorio con persona designata dal Comune.

5.6 Per il calcolo del consumo nel periodo in cui un contatore risultasse non funzionante, o nel caso di contatori non presenti, si farà riferimento alle quantità erogate nel periodo dell'anno precedente più simile al periodo di fuori esercizio.

#### **Articolo 6 - Lettura dei contatori**

6.1 La lettura dei contatori avverrà trimestralmente. Tale lettura sarà effettuata in contraddittorio sulla base di un programma di rilevamento che verrà comunicato da Siciliacque, e sarà annotata su un apposito verbale datato e sottoscritto da entrambe le parti.



6.2 Qualora, il delegato dal Comune non fosse presente alla lettura programmata, le Parti convengono fin d'ora che Siciliacque è titolata ad emettere fattura relativa al quantitativo rilevato.

6.3 Il Comune attuerà tutte le disposizioni, in accordo con Siciliacque, per consentire o facilitare l'accesso del personale Siciliacque ai contatori ed ai dispositivi connessi, qualora tale equipaggiamento ricada in un sito del Comune.

6.4 Siciliacque si riserva di modificare periodicità e modalità di rilevazione previa tempestiva comunicazione scritta al Comune.

#### **Articolo 7 - Fatturazione e pagamento**

7.1 Ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Convenzione, Siciliacque emetterà regolari fatture con cadenza **trimestrale**.

7.2 Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Comune, a mezzo di bonifico bancario.

7.3 In caso di ritardo di pagamento Siciliacque si riserva ogni azione per il recupero dei crediti, nonché l'applicazione degli interessi massimi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002.

#### **Articolo 8 - Durata**

La presente convenzione decorre dalla data del 01 giugno 2015 ed ha la durata di anni 9 (nove). Alla scadenza la presente convenzione si intenderà prorogata automaticamente per la stessa durata fatta salva la possibilità per il Comune di non acconsentire a tale rinnovo comunicando la sua volontà a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza stessa.

#### **Articolo 9 - Cessione dei crediti**

Il Comune acconsente preventivamente alla cessione del credito, accertato nelle forme di cui all'Art. 6 nei suoi confronti da Siciliacque, in favore delle Banche Finanziatrici individuate da Siciliacque, e, pertanto, s'impegna fin d'ora ad ogni azione ritenuta utile al fine di permettere quanto sopra.

#### **Articolo 10 - Subentro nella Convenzione**

Nel momento in cui la titolarità della gestione del servizio idrico verrà assunta dal nuovo gestore dell'Ambito Territoriale Idrico in cui ricade il Comune ovvero dal soggetto a ciò legittimato, il Comune farà quanto in proprio potere affinché il nuovo soggetto subentri nella presente convenzione senza pregiudizio per Siciliacque.

## **Articolo 11 - Garanzia**

A garanzia degli adempimenti derivanti dalla presente convenzione a carico dell'acquirente della risorsa idrica, il Comune destinerà uno specifico capitolo del proprio bilancio preventivo, stanziando al suo interno le somme previste per la fornitura idrica dell'anno successivo.

## **Articolo 12 - Risoluzione della convenzione**

**12.1** Fermo ed impregiudicato il diritto di del Comune di agire per l'adempimento della presente convenzione, in caso di grave e non sanato inadempimento di Siciliacque degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune, prima di procedere alla risoluzione della presente convenzione, dovrà invitare, a mezzo di lettera raccomandata A/R, le Banche finanziatrici ad affiancare Siciliacque o ad adempiere in sua vece ove consentito e nei limiti della normativa applicabile per sanare l'obbligo di Siciliacque rimasto inadempito, entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni.

**12.2** La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, nel caso in cui la Convenzione tra la Regione e Siciliacque di cui di cui al punto (I) delle premesse del presente atto sarà revocata, senza che il Comune possa, al di là di quanto previsto dall'art. 1229 c.c., richiedere alcun indennizzo/risarcimento a Siciliacque.

## **Articolo 13 - Forza Maggiore**

Le Parti riconoscono che la definizione di Forza maggiore di cui all'art. 28 della Convenzione, come integrata dall'art. 10 dell'Atto Integrativo, s'intende recepita "per relationem" dalla presente convenzione.

## **Art. 14 Rinvio alle Deliberazioni dell'AEEGSI ovvero della competente autorità.**

**14.1** Le Parti concordano che la presente convenzione sarà suscettibile di variazioni e/o modifiche in funzione delle deliberazioni e/o provvedimenti che saranno di volta in volta emanate da parte dell'AEEGSI ovvero di altro soggetto competente in materia in ordine i) al calcolo della tariffa idrica; ii) alla stipula di eventuali convenzioni tipo fra gestore finale (ovvero Comune) e gestore grossista (ovvero Siciliacque); iii) nonché ad ogni altra disposizione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti intercorrenti tra gestore finale (ovvero Comune) e gestore Grossista (ovvero Siciliacque).

**14.2** Resta, comunque, inteso che le citate deliberazioni e/o provvedimenti - in quanto applicabili alle Parti ed ai rapporti intercorrenti fra le stesse - saranno da intendersi integrative e/o modificative

COMUNE DI CASTELVETRANO  
Protocollo Interno N. 39998/2022 del 11-10-2022  
Doc. Principale - Copia Documento



della presente convenzione e, come tali, vincolanti tra le Parti dal momento della loro entrata in vigore.

Articolo 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia scaturente dalla presente convenzione, la competenza sarà del giudice ordinario del Foro di Palermo, e ciò anche in deroga al Foro facoltativo previsto dall'art. 20 del c.p.c.

Articolo 16 - Spese

Le spese, imposte e tasse di qualsiasi genere, concernenti la presente convenzione, sono a carico delle Parti contraenti al 50%.

Data 2 GEN. 2017 Luogo CASTELVETRAMO

Per il Comune di

CASTELVETRAMO  
Comune  
Castelvetrano

Data 07/2/17 Luogo PALERMO

Per Siciliacque S.p.A.

Siciliacque S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Stefano Albani

